


**Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge
18/10/2012 n.179, convertito con Legge n.221/2012 concernente i
criteri dell'affidamento *in house providing* del Servizio Idrico Integrato
nell'ATO 3 Lazio Centrale - Rieti**

Ufficio Regionale Clienti
26 Dic. 2013
LAZIO CENTRALE - RIETI
POST N. 831

Dicembre 2013

ing. Loretana Rosati



INDICE

Premessa.....	3
1 - Quadro di riferimento normativo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato	4
1.1 - Comunitario e nazionale	4
1.2 - Regionale.....	6
2 - La gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 3 – Lazio Centrale Rieti.....	8
3 - I contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale	12
4 - Compensazioni economiche.....	14



Premessa

Nella presente relazione vengono analizzati tutti i fattori di natura ambientale, economica e sociale che hanno portato a considerare come ottimale la forma di gestione *in house providing* per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità di Ambito dell'ATO n. 3 Lazio centrale – Rieti

Per Servizio Idrico Integrato (SII) si intende l'insieme dei servizi idrici connessi con l'uso umano della risorsa idrica: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

In funzione delle norme comunitarie, nazionali e regionali, il SII deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo quanto disposto dagli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, il Servizio Idrico Integrato è configurabile quale servizio di rilevanza economica.

La Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", all'articolo 34 - Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni, prevede che (commi 20 e 21):

20. "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".
21. "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

Pertanto, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, nella presente relazione verranno trattati i seguenti punti:

- a) Natura del servizio pubblico di rilevanza economica del SII;
- b) Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento *in house providing*;
- c) Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- d) Compensazioni economiche se previste.

1 - Quadro di riferimento normativo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato

1.1 - Comunitario e nazionale

L'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato risulta ad oggi pienamente coerente con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 *"Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*. Il Servizio Idrico Integrato inoltre, diversamente da altri servizi pubblici locali, era escluso dagli obblighi di liberalizzazione/privatizzazione forzata previsti dall'art. 4 del D. L. 138/2011, peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 199/2012.

Con l'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, quindi, la disciplina del settore dei servizi pubblici locali ha subito una radicale modifica che ha portato alla quasi totale abolizione della riforma dei servizi pubblici locali faticosamente costruita fino ad allora.

Di fatto, avendo abolito quasi completamente la normativa nazionale che disciplinava l'affidamento dei servizi pubblici locali, si è creato un vuoto normativo che porta all'applicazione della normativa comunitaria, meno restrittiva di quella nazionale.

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali previste dalla normativa e come riportato anche nelle *"Linee Guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Aprile 2013)"* redatte nell'ambito del Programma Operativo "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007-2013, Obiettivo 1 - Convergenza, Asse E "Capacità istituzionale" sono:

1. Affidamento a **società pubblica in house**, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempreché questi eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
2. Affidamento a **società mista pubblico-privata**, previa gara "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato operatore;
3. Affidamento a **società privata**, previa gara pubblica.

Allo stato attuale, quindi, l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato è del tutto realizzabile senza limiti di valore e di termine così come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, dell'11 febbraio 2013 n.762 che ha stabilito che *"a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*.

Sebbene la già citata sentenza della Corte Costituzionale abbia abrogato gran parte della normativa nel settore dei servizi idrici, il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Legge 148/2011 e il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. continuano ad essere i principali riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia.

Il D. Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" - Sezione III, Titolo II, in particolare, all'art. 147 stabilisce che i servizi idrici siano *"organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n.36"*.



La Legge 148/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", all'art. 3-bis, comma 1, prevede che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni [...] organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. [...] è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma".

Il comma 1-bis dello stesso articolo, inoltre, riporta che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica [...], di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del precedente comma".

Infine, relativamente al D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", vige l'art. 30 "Convenzioni" che prevede che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in forma associativa funzioni e servizi determinati.

L'art. 113 "Forme di gestione" sempre del D. Lgs. 267/2000, invece, che nella sua forma originaria prevedeva che "I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116"

è stato abrogato lasciando il vuoto normativo, cui si accennava in precedenza.

Successivamente, con Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", il Governo di fatto si propone (art. 10, comma 11) "di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici [...]".

Infine, con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", sono state trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici (Art. 21, commi 13 e 19).

A seguito dell'emanazione del DPCM del 20 luglio 2012 "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", l'AEEG ha delineato un nuovo quadro regolamentare, approvando un nuovo metodo per la determinazione tariffaria, recependo le direttive europee e le risultanze referendarie al fine di:

- a) garantire la diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- b) definire un sistema tariffario equo, certo, trasparente e non discriminatorio;
- c) tutelare i diritti e gli interessi degli utenti;
- d) regolare la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;
- e) attuare i principi comunitari di "recupero integrale dei costi", compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e di "chi inquina paga", ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

1.2 - Regionale

Con Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6, la Regione Lazio, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 successivamente abrogata e sostituita dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha individuato gli ambiti territoriali ottimali e definito l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato per la gestione. La Regione Lazio ha stabilito 5 Ambiti Territoriali Ottimali:

- ✓ A.T.O. n. 1 - Lazio Nord - Viterbo;
- ✓ A.T.O. n. 2 - Lazio Centrale - Roma;
- ✓ A.T.O. n. 3 - Lazio Centrale - Rieti;
- ✓ A.T.O. n. 4 - Lazio Meridionale - Latina;
- ✓ A.T.O. n. 5 - Lazio Meridionale - Frosinone.

Con la medesima Legge Regionale, La Regione Lazio ha previsto, quali forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun Ambito:

- a) la convenzione di cooperazione, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 142/1990 (ora articolo 30 del D. Lgs. 267/2000);
- b) il consorzio.

In particolare, la Convenzione di Cooperazione, all'articolo 7, prevede che la Provincia in cui ricade il maggior numero dei comuni ricopra il ruolo di Ente Locale Responsabile del Coordinamento, l'articolo 4-bis della Legge Regionale 6/1996, inoltre, stabilisce che l'insieme degli Enti Locali convenzionati formi l'"Autorità d'Ambito" (art. 148 D. Lgs 152/2006) cui trasferire l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche. L'Autorità d'Ambito è dotata di un organo collegiale costituito dai Sindaci e dai Presidenti delle Province (chiamato "Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti"), le cui deliberazioni assunte a maggioranza, sono definitive e immediatamente operative.

Con l'attuazione degli esiti referendari di giugno 2011 e la successiva soppressione delle Autorità d'Ambito così come definite agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, la Regione, entro il 31 dicembre 2012, avrebbero dovuto attribuire le funzioni già esercitate dalle citate Autorità d'Ambito nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La Regione Lazio, con Deliberazione 21 dicembre 2012, n. 626 avente ad oggetto "Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche. Atto di indirizzo agli enti locali in relazione

all'applicazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche" ha deliberato "di impartire agli enti locali ricadenti degli ambiti territoriali ottimali di cui alla L. R. 6/1996, nelle more di una revisione organica della legge medesima, i seguenti indirizzi:

- a) le convenzioni di cooperazione stipulate dai comuni e dalle province del Lazio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1996, devono considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni delle leggi statali e regionali ad oggi in vigore, con conseguente operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in esse previsti;"

Non avendo provveduto, la Regione Lazio, a definire il nuovo perimetro dei bacini territoriali ottimali ed omogenei entro il 30 giugno 2012 come previsto dall'articolo 3-bis del D. L. 138/2011, si intendono confermati i bacini territoriali ottimali individuati con L. R. 6/1996.

L'articolo 3-bis del D. L. 138/2011, inoltre, prevede che "decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio".

2 - La gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 3 – Lazio Centrale Rieti

L'ATO n. 3 Lazio centrale – Rieti comprende 81 Comuni di cui 73 appartenenti alla Provincia di Rieti e 8 alla Provincia di Roma; presenta una estensione territoriale di 2978 kmq, una popolazione residente secondo il censimento ISTAT 2001 di 170.379 abitanti ed una densità media di circa 61 ab/kmq.

L'AATO Lazio centrale – Rieti è stata costituita nella forma di Convenzione tra i comuni ricadenti nell'ATO n. 3 della Regione Lazio in forza di quanto previsto dalla Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6. La Convenzione è stata sottoscritta in data 29 ottobre 1996.

Degli 81 comuni che ricadono nell'ambito, 22 comuni hanno una popolazione residente inferiore a 500 abitanti, 21 comuni hanno una popolazione residente compresa tra 500 e 1.000 abitanti, 17 comuni hanno una popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti, 16 comuni hanno una popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti, 2 comuni hanno una popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti e 3 comuni, Fara in Sabina, Palombara Sabina e Rieti, hanno una popolazione (10.810, 10.659, 43.785, rispettivamente) superiore ai 10.000 abitanti.

Sulla base della ricognizione effettuata nella seconda metà dell'anno 2008 dalla segreteria tecnica risulta che il territorio dell'ATO è caratterizzato da una diffusa frammentazione gestionale.

Degli 81 comuni, ben 65 hanno affidato a terzi segmenti di servizio. L'ACEA RIETI gestisce 6 comuni, di cui 5 solo la depurazione e 1 per tutto il SII. 5 comuni sono gestiti dalla SO.GE.A. (società partecipata dagli enti locali) per quasi tutto il SII, 21 sono gestiti da privati per la depurazione e 9 sono gestiti da consorzi per l'acquedotto.

Spesso all'interno dello stesso comune sono presenti più soggetti affidatari di singoli settori del servizio idrico. In Tabella 1 sono specificati, così come rilevati dalla segreteria tecnica alla fine del 2008, i gestori per i Comuni che hanno affidato, totalmente o parzialmente, a terzi la gestione del servizio idrico e/o fognario e/o di depurazione, relativamente a ciascun segmento.

Tabella 1 – Realtà gestionali per i Comuni che hanno affidato segmenti di servizio a terzi

Comune	Gestore Acquedotto	Gestore Distribuzione	Gestore Fognatura	Gestore Depurazione
Accumoli	Regione Lazio	Comune	Comune	assente
Amatrice	ACEA RIETI	ACEA RIETI	ACEA RIETI	ACEA RIETI
Antrodoco	SO.GE.A.	SO.GE.A.	SO.GE.A.	SO.GE.A.
Borbona	Comune + Regione Lazio	Comune	Comune	Comune in associazione con COMUNE CITTAREALE
Borgorose	Regione Lazio	Comune	Comune	BIOCHEM s.a.s. + Pietraforte Patrizio
Borgovelino	SO.GE.A.	SO.GE.A.	Comune	SO.GE.A.
Cantalice	Comune	Comune	Comune	OMNIA s.r.l.
Cantalupo	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Casaprota	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Casperia	Comune + Cons. Media Sabina	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Castel DI Tora	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Castelnuovo di Farfa	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Castel S. Angelo	SO.GE.A.	SO.GE.A.	SO.GE.A.	SO.GE.A.

Cittaducale	Comune	Comune	Comune	CONSORZIO NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE RIETI-CITTADUCALE
Cittareale	Comune	Comune	Comune	Cop. Ambiente e Territorio (L'Aquila)
Collalto	Comune	Comune	Comune	COMUNE + ING. G. LUPI
Colle Di Tora	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Collecchio	Comune	Comune	Comune	Società VETERES
Colli Sul Velino	Comune	Comune	Comune	ACEA RIETI
Configni	Comune + Cons. Media Sabina	Comune	Comune	Unione dei Comuni
Contigliano	Comune	Comune	Comune	S.T.A.
Cottanello	Comune + Cons. Media Sabina	Comune	Comune	ACEA RIETI
Fara Sabina	Comune	Comune	Comune	ACEA RIETI
Fiamignano	Comune + Regione Lazio	Comune	Comune	Acque Rieti
Forano	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Frasso	Consorzio "Le Capore"	Comune	Comune	ACEA RIETI
Labro	Cons. Acqua Grossa	Comune	Comune	COMUNE
Leonessa	CASTALIA SERVIZI IDRICI	CASTALIA SERVIZI IDRICI	CASTALIA SERVIZI IDRICI	CASTALIA SERVIZI IDRICI
Longone	Comune	Comune	Comune	ASSENTE
Magliano	AMS S.r.l.	AMS S.r.l.	AMS S.r.l.	AMS S.r.l.
Marcetelli	Comune	Comune	Comune	assente
Mompeo	Comune	Comune	Comune	ACEA RIETI
Montebuono	Comune + PRO.SA.FU VA	Comune + COOP. PRO.SA.FU VA	Comune + COOP.	Comune + ING. G. LUPI
Monteleone	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Montenero	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Monte S. Giovanni	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Morro	Comune	Comune	Comune	S.T.A.
Paganico	Comune	Comune	Comune	Comune + ING. G. LUPI
Pescorocchiano	Regione Lazio	Comune	Comune	assente
Petrella Salto	Comune	Comune	Comune	Comune + Acque Rieti
Poggio Bustone	Comune	Comune	Comune	Consorzio Acqua Grossa
Poggio Catino	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Poggio Mirteto	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Poggio Moiano	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Poggio Nativo	Comune	Comune	Comune	SOGEA
Posta	Comune + Regione Lazio	Comune	Comune	COMUNE + OMNIA s.r.l.
Rieti	SO.GEA	SO.GEA	nd	SO.GEA
Rivodutri	Consorzio Acqua Grossa	Comune	Comune	COMUNE
Roccantica	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Salisano	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Scandriglia	Comune	Comune	Comune	AMA servizi
Selci	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI

AM

Stimigliano	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Tarano	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Toffia	Consorzio "Peschiera"	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Torricella	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Turania	Comune	OMNIA + Comune	Comune	Provincia di Rieti
Vacone	Comune Consorzio Sabina	Media Comune	Comune	assente
Varco	Comune	Comune	Comune	Acque Rieti
Montelibretti	Comune	Comune	Comune	SMECO s.r.l.
Moricone	Consorzio CIS	Comune	Comune	SMECO S.p.A.
Nerola	Comune	Comune	Comune	SMECO s.r.l.
Palombara	Comune	Comune	Comune	P.C.M. ROMA srl
Vallinfreda	Comune	Comune	Comune	ING. G. LUPI
Vivaro Romano	Comune	Comune	Comune	Comune + ING. G. LUPI

Il territorio dell'ATO 3 – Lazio Centrale – Rieti è caratterizzato da una estrema frammentarietà di gestioni: solo in 5 comuni è operante un servizio integrato che interessa i 3 settori operativi (acquedotto, fognatura e depurazione). Nella maggior parte dei casi la gestione degli acquedotti e delle reti è a carico dei comuni; per la depurazione si riscontra spesso l'affidamento del servizio a privati con contratti di breve durata.

L'ambito reatino si presenta quindi come un territorio in cui la gestione del ciclo dell'acqua è tradizionalmente pubblica e in cui il controllo delle fonti, la possibilità di intervenire nel servizio per adeguarlo alle necessità emergenti, il controllo sui costi, sono principi fortemente radicati nelle comunità locali.

I comuni si sono già espressi per una gestione in house.

Le società in house, in particolare, sono obbligate al rispetto delle norme comunitarie non solo per l'appalto di lavori, ma anche per l'acquisto di beni e servizi; è quindi altamente probabile che attraverso procedure ad evidenza pubblica sia possibile ottenere economie negli investimenti e nei costi operativi, che sarebbero poi reinvestite nella gestione. Va anche ricordato come esista una interferenza idraulica del sistema acquedottistico con l'ATO 2 per quanto riguarda le sorgenti del Peschiera - Le Capore; per avviare a soluzione tale interferenza, la Regione Lazio, in attuazione di quanto disciplinato dall'art 7 dell'LR 6/96, con deliberazione n. 936 del 21 dicembre 2006 ha approvato uno schema di Convenzione per la gestione Peschiera - Le Capore. La Conferenza dei Sindaci ha approvato il suddetto schema con Decisione n. 5 del 22 dicembre 2006. In data 8 febbraio 2008 il Presidente della Provincia di Roma, on. Enrico Gasbarra, il Presidente della provincia di Rieti, on. Fabio Mellilli e l'assessore del Comune di Roma, on. Giancarlo D'Alessandro, hanno sottoscritto la suddetta Convenzione che a tutt'oggi manca dell'approvazione da parte dell'ATO2Roma.

In tale Convenzione, l'importo riconosciuto dall'ATO 2 all'ATO 3 è pari a 25 milioni di euro, oltre eventuale IVA, per il periodo che va dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005. A decorrere dal 1 gennaio 2006 l'importo è di 8 milioni di euro/anno, oltre eventuale IVA, sarà rivalutato a decorrere dal 1 gennaio 2010 applicando ad esso l'indice di inflazione programmata per l'anno 2010 e, per gli anni successivi, applicando l'inflazione programmata relativa a ciascun anno di riferimento. Gli importi di 8 milioni di euro annui, sono destinati ad investimenti. Il 45% degli stessi, detratte le somme spettanti ai Comuni che vantano pregresse convenzioni con ACEA, è da

destinare ad investimenti di attuazione del Piano d'Ambito, ad interventi di salvaguardia ambientale, di valorizzazione delle risorse idriche ed alla capitalizzazione della società di gestione.

La Conferenza di Sindaci in data 26 giugno 2007 con Decisione n. 4 ha deliberato di scegliere quale forma di gestione del S.I.I. dell'ATO 3 quella a totale controllo pubblico che, nel vigente quadro normativo, è costituita dall'affidamento diretto a società di capitali (modello c.d. in *house providing*). La Decisione n. 4/2007 è stata immediatamente pubblicata sul Sito della Provincia di Rieti. Di recente è stata istituita una sezione riservata all'ATO 3 sul medesimo sito ove si è provveduto a pubblicare sia la Decisione sopra citata che un avviso volontario per la trasparenza preventiva riguardante la scelta di affidamento del SII dell'ATO3 Rieti ad una società pubblica.

Con Decisione n. 6/2010 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 Rieti ha approvato lo Statuto della società a capitale interamente pubblico cd "*in house*" per la gestione del SII dell'ATO3 Rieti successivamente modificato con Decisione n. 4/2011 per adeguarlo agli esiti referendari del giugno 2011.

Con Decisione n. 9/2012, inoltre, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 Rieti ha approvato la salvaguardia (art 12 LR 6/96) del Consorzio Acquedottistico tra i comuni della Media Sabina (Casperia, Configni, Cottanello, Montatola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone e Calvi nell'Umbria) e, con Decisione n. 10/2012 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 Rieti ha preso atto della volontà, ai sensi dell'art 148 del Dlgs 152/2006, espressa dal comune di Pozzaglia Sabina di non aderire alla futura gestione unica del Servizio Idrico Integrato dell'ATO3 Rieti, ferma restando la partecipazione obbligatoria all'ATO3 Rieti.

In conclusione, le considerazioni e le motivazioni sopra riportate confermano la necessità di procedere con una gestione in grado di coinvolgere l'intero territorio dell'ambito. Una gestione attraverso una società pubblica completamente controllata dagli Enti Locali, anche per l'elevato livello di consenso che tale soluzione ha acquisito, appare l'unica in grado di avviare sull'intero territorio in tempi brevi il servizio idrico integrato, superando così le diversità di trattamento per i cittadini che attualmente si riscontrano. Ciò consentirebbe anche di dare una adeguata risposta alle sollecitazioni pervenute all' Autorità di ambito da parte del Garante regionale del servizio idrico integrato e dell'Autorità Energia Elettrica Gas e Servizi Idrici (AEEGSI) per il rispetto delle norme nazionali e comunitarie del settore nonché di quelle relative alla tariffazione in materia di SII.

3 - I contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale

Le caratteristiche del Servizio Idrico Integrato; qualunque sia la forma gestionale prescelta (pubblica, privata o mista), sono:

Demanialità delle infrastrutture idriche

- ✓ Come riportato nell'articolo 144 del D. Lgs. 152/2006, l'acqua è un bene pubblico;
- ✓ L'articolo 143 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge";
- ✓ L'articolo 153 del D. Lgs. 152/2006 sancisce, inoltre, che "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione e dal relativo disciplinare";
- ✓ Per quanto concerne il Servizio Idrico Integrato, la costruzione di nuove infrastrutture da parte del settore pubblico non rientra nel campo di applicazione degli Aiuti di Stato, in quanto l'accesso all'infrastruttura è garantito a condizioni di parità per tutti i potenziali utenti;
- ✓ Il miglioramento delle infrastrutture mira a raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque fissati dall'Europa con la realizzazione di fognature e depuratori, ad efficientare le reti di distribuzione dell'acqua riducendo le perdite in rete e migliorando il servizio fornito agli utenti, razionalizzare l'uso della risorsa, evitare gli sprechi e favorire il rinnovo delle risorse;
- ✓ Le infrastrutture idriche rappresentano beni con una vita utile molto lunga, spesso superiore alla durata della concessione del SII da parte del gestore.

Monopolio naturale

- ✓ Il settore idrico viene definito dagli esperti di settore come monopolio naturale, e cioè, come previsto anche dal Legislatore Nazionale, un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e un Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Le tariffe

- ✓ L'art. 154 del D. Lgs. 152/2006 riporta "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, [dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito] e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- ✓ Il nuovo Metodo Tariffario Idrico predisposto dall'AEEG riconosce al Gestore del SII il recupero integrale dei costi sostenuti per la gestione dei servizi e gli investimenti con proprie risorse; vengono scorporati dalla tariffa, invece, i finanziamenti a fondo perduto per realizzare le infrastrutture erogati dallo Stato e/o dalle Regioni, evitando che costituiscano un ricavo per il Gestore.

Il Servizio Idrico Integrato, in virtù di quanto riportato all'articolo 147 del D. Lgs. 152/2006 inerente la riduzione della frammentazione, l'unità di bacino e l'adeguatezza dimensionale, deve essere svolto da un solo operatore e non attraverso la contestuale presenza di operatori nello stesso territorio e periodo temporale.

4 - Compensazioni economiche

Con riguardo all'aspetto delle compensazioni economiche se previste, ovvero degli Aiuti di Stato, si riporta quanto segue:

- ✓ L'articolo 106 TFUE prevede: "1. Gli Stati Membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui si riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcune misure contrarie alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate negli articoli 18 e da 101 a 109. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati Membri, opportune direttive e decisioni".
- ✓ L'articolo 107 TFUE prevede: "1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati Membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza [...]".
- ✓ L'articolo 154, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, così modificato dal D.P.R. n. 116 del 2011, in seguito al referendum abrogativo 12-13 giugno 2011 (abrogazione della quota di remunerazione del capitale dal calcolo tariffario), prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, [dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito] e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".